



PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO UNICO ACQUISTI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con l'istituzione del Servizio Unico Acquisti viene costituita una struttura specializzata in acquisizioni di beni e servizi sotto soglia comunitaria.

2. Il presente regolamento disciplina le competenze e il funzionamento del Servizio Unico Acquisti.

3. I cosiddetti minuti acquisti per spese d'ufficio di non rilevante ammontare, ai sensi dell'art. 153, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, restano disciplinati dal vigente regolamento provinciale di contabilità e sono effettuati mediante cassa economale da ciascun settore interessato.

ART. 2 COMPETENZE DEL SERVIZIO UNICO ACQUISTI E DEI SINGOLI SETTORI

1. Il Servizio Unico Acquisti provvede, in conformità alle risorse assegnate dal PEG nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento, agli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria:

- da effettuare con fondi assegnati direttamente al Servizio Unico Acquisti per acquisti trasversali alle strutture della Provincia. In questa ipotesi, responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente del Settore Gare, Appalti e Patrimonio;
- da effettuare a favore di tutti i settori della Provincia per acquisti specialistici finanziati con fondi loro assegnati, ad eccezione dei seguenti casi, ove la competenza è attribuita al singolo dirigente che dispone la spesa:
 - a) acquisti di importo inferiore a 1.000 euro;
 - b) acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro:
 - quando nell'elenco annuale di cui al successivo art. 3 ciò venga motivatamente previsto;
 - nei casi di esigenze o di urgenza sopravvenute nel corso dell'anno, qualora il Servizio Unico Acquisti interpellato dal Dirigente interessato, non sia in grado di provvedere nei tempi necessari;
 - per affidamenti di importo fino a 5.000 euro, quando il Dirigente ritiene opportuno procedere direttamente, sia escludendo gli affidamenti stessi dall'elenco annuale, sia per esigenze sopravvenute nel corso dell'anno;
 - c) acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria non programmabili e urgenti di competenza del Settore Lavori Pubblici Pianificazione Territoriale e Mobilità, necessari alla manutenzione di fabbricati, macchine e attrezzature.

2. Nei casi in cui il Servizio Unico Acquisti gestisce acquisizioni finanziate con fondi di altri settori, il Dirigente del Settore interessato ricopre il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016, mentre il dirigente del Settore Gare, Appalti e Patrimonio svolge la funzione di responsabile del sub procedimento di gara.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

1. Il Servizio Unico Acquisti predispone il programma biennale degli acquisti ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. 50/2016 relativo agli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad euro 40.000, nonché l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000, sulla base dei fabbisogni direttamente rilevati, e di quelli rappresentati dagli altri settori della Provincia.

2. Il programma e l'elenco vengono aggiornati annualmente sulla base delle esigenze dei diversi settori della Provincia.

3. Al fine di consentire al Servizio Unico Acquisti l'approvazione del programma biennale degli acquisti e la pianificazione degli stessi, i singoli settori devono far pervenire al servizio stesso, contestualmente alla trasmissione al Settore Bilancio della richiesta di assegnazione fondi, l'elenco dei beni e servizi da acquisire specificando:

- tipologia del bene o servizio;
- spesa prevista;
- fondi a disposizione;
- periodo entro il quale si chiede di perfezionare l'aggiudicazione della fornitura.

ART. 4 ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Le procedure per gli affidamenti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria di cui al presente regolamento, sono specificate nelle istruzioni operative inserite nella documentazione del sistema di gestione per la qualità e poste in capo al Settore Gare, Appalti e Patrimonio, come disposto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 79 del 24/8/2017.

2. Le istruzioni operative di cui al comma precedente si applicano altresì, in quanto compatibili, anche nel caso di procedure di affidamento da effettuare al di fuori delle centrali di committenza.

ART. 5 RETE DEI REFERENTI

1. Ciascun Dirigente individua all'interno della propria struttura uno o più soggetti con funzione di referenti del Servizio Unico Acquisti per l'espletamento delle procedure di acquisizione delle forniture e dei servizi.

2. La formazione e l'aggiornamento dei referenti è a cura del Servizio Unico Acquisti.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'albo pretorio online della Provincia per 10 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 12, comma 8 dello Statuto.

2. All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per il funzionamento del servizio unico acquisti approvato con Decreto del Presidente n.133 dell'1/9/2016.